



N. 148 - gennaio 2017

## A PROPOSITO DI CYBERBULLISMO E COSTITUZIONE

*Il tema del cyberbullismo involge alcuni profili costituzionalistici. Più precetti della Carta costituzionale della Repubblica italiana, infatti, profilano una comunità coesa attorno a valori di mutuo rispetto e solidarietà. Di quei valori il cyberbullismo è misconoscimento e offesa.*

Le disposizioni della Costituzione vengono in rilievo nell'analisi dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, per un duplice riguardo.

Da una parte, le condotte di bullismo e di cyberbullismo costituiscono violazione dei principi fondamentali della Costituzione. Dall'altra, i precetti della Costituzione configurano in capo a soggetti pubblici e privati doveri e responsabilità nell'azione di prevenzione e di contrasto a questi fenomeni.

In particolare:

- ✓ **articolo 2 Cost.:** i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona.  
Può, conseguentemente, essere ricondotto ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, scolastico, associativo, a diffondere un atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole dell'importanza della diversità, educativo al senso della comunità e della responsabilità collettiva;
- ✓ **articolo 3 Cost.:** è stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino "sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per

caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari"<sup>1</sup>.

L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di assumere iniziative ed interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a enti quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché le istituzioni scolastiche, in quanto istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative; gli enti territoriali e i servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non riconducibili esclusivamente al contesto scolastico;

- ✓ **articolo 9 Cost.:** l'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete;
- ✓ **articolo 15 Cost.:** alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione;
- ✓ **articolo 28 Cost.:** su di esso si fonda la responsabilità penale<sup>2</sup> e civile<sup>3</sup> dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo

---

<sup>1</sup> "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 aprile 2015.

<sup>2</sup> Si applica l'art. 361 del codice penale: "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516 (...)".

<sup>3</sup> Si applica l'art. 2048 del codice civile: "(...) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Al riguardo, si segnala la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 10 civile, 7 giugno 2013, n. 8081, concernente episodi di bullismo consistenti in aggressioni fisiche, nella quale si ribadisce che: 1) quanto all'onere probatorio, è orientamento giurisprudenziale costante (cfr. Cass. Sez. III n. 24997/2008) che, in tema di responsabilità dell'amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 312 del 1980, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo

28, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale<sup>4</sup>;

- ✓ **articolo 30 Cost.:** su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore<sup>5</sup>. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni correttive del comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. *culpa in educando*)<sup>6</sup> e per non aver esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. *culpa in vigilando*);
- ✓ **articolo 33 Cost.:** i comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della scienza. E, affinché la

---

stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico; ciò è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza (cd. *culpa in vigilando*), mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto; 2) è, altresì, pacifico (Cass. Sez. III, n. 2657/2003) che, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose (cd. *culpa in organizzando*). Il Tribunale di Milano riconosce, tra l'altro, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza sia della lesione permanente sia della lesione temporanea del bene della salute (Cost. art. 32).

Alla scuola privata si applica l'art. 2049 del codice civile, che sancisce la responsabilità indiretta dell'istituto scolastico con cui l'insegnante ha un rapporto di lavoro al momento del compimento dell'illecito del minore.

<sup>4</sup> Si rammenta, al riguardo, l'art. 61 della legge n. 312 del 1980, che disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi". Nella sentenza del Tribunale di Milano sopra richiamata è parte convenuta il Ministero della pubblica istruzione.

<sup>5</sup> Si applica l'art. 2048 del codice civile: "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

<sup>6</sup> La Cassazione civile nelle pronunce n. 15706/2012 e n. 9556/2009 ha precisato che la colpa dei genitori è da individuare in special modo nel comportamento antecedente al fatto commesso dal figlio, vale a dire nella violazione del dovere di educazione; è, pertanto, il genitore a dover fornire la prova di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle proprie condizioni sociali e familiari, nonché all'età, al carattere e all'indole del minore.

scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri - secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria<sup>7</sup> - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]";

- ✓ **articolo 34 Cost.:** le violenze inflitte con condotte bulle, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ogni modo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimento ed il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della libertà di accesso all'istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio.
  
- ✓ **articolo 38, terzo comma Cost.:** come ricordano le Linee di orientamento sopra richiamate, rese dal Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche, il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione riconosciuto dalla Costituzione agli inabili. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione.

*a cura di: Luca Borsi  
Maria Frati*

---

<sup>7</sup> "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, e successive modificazioni.